DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 419

RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

L'assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Finanze, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive" prevedeva che, ai sensi dell'art. 24 (Poteri delle Regioni) 1° comma, le Regioni potessero disciplinare con propria legge le procedure applicative dell'imposta, ed attribuiva nel contempo alle medesime la competenza relativa all'accertamento delle violazioni (3° comma).

La citata norma, inoltre, al 4° comma, disponeva che la legge regionale di disciplina dell'imposta potesse "prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni di imposte sui redditi".

In seguito la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ha previsto - al fine di evitare l'incremento dei costi - che, ai sensi dell'art. 1, commi 43 e 44, le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, tributo proprio della Regione, fossero affidate all'Agenzia dell'entrate.

La Regione Puglia con le leggi regionali 4 dicembre 2003, n. 25 "Disposizioni di carattere tributario " e 19 dicembre 2008, n. 43 "Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)" ha pertanto contemplato - rispettivamente all'art. 7, comma 1, e all'art. 1, comma 3 - la facoltà di stipulare con l'Agenzia delle entrate apposita convenzione per la lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP.

Successivamente il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" ha da ultimo previsto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 (Gestione dei tributi regionali): "... le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contezioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia dell'Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e regioni"

In forza delle norme richiamate la Regione Puglia dall'anno 2005 ha stipulato con l'Agenzia delle entrate apposite convezioni per le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 27 gennaio 2015 è stato approvato il rinnovo della convenzione per l'anno 2015, successivamente prorogata anche per gli anni 2016 e 2017 in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 della convenzione medesima.

L'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Puglia, con nota n. 0008975 del 9 febbraio 2018 ha tramesso lo schema di intesa da utilizzare per il rinnovo degli accordi venuti in scadenza il 31 dicembre 2017. Tale schema di convenzione sostanzialmente ricalca i contenuti delle previgenti intese, fatte salve alcune modifiche rese necessarie a seguito interventi normativi in materia nonché l'elenco dei codici tributo relativi ai versamenti IRAP e Addizionale regionale all'IRPEF.

Richiamato quanto esposto si propone il rinnovo per dodici mesi, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, del rapporto convenzionale con l'Agenzia delle entrate con possibilità di proroga annuale per ulteriori due anni secondo quanto disciplinato nell'allegato schema di convenzione (Allegato n. 1)

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4 lettera K.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N° 118/2011 E S.M.I.

La presumibile spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in euro 2.200.00,00 per l'anno 2018, 2.200.00,00 per l'anno 2019 e 2.200.000,00 per l'anno 2020 e trova copertura alla Missione 01 - Programma 04 Titolo 1 sul capitolo 3835 "Spese convenzione Agenzia delle Entrate per gestione IRAP ed Addizionale IRPEF. Art. 24, comma IV, D.LGS. 446/97" (P.F.C. 1.3.2.99 Altri servizi) del bilancio di previsione e pluriennale 2018, 2019 e 2020.

L'Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze dr.
 Francesco Solofrizzo;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto:

- 1) di far propria la relazione dell'assessore al Bilancio, in premessa riportata;
- 2) di approvare il rinnovo per dodici mesi, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con possibilità di proroga annuale per ulteriori due anni, della convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e Regione Puglia per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e dell'Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, secondo lo schema allegato (Allegato n° 1) parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare l'assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO





REGIONE N

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31, codice fiscale 80017210727 (di seguito denominata "Regione" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), rappresentata dall'Avv. Raffaele Piemontese, nella sua qualità di Assessore al Bilancio della Regione Puglia

E

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), rappresentata dal dr. Antonino Di Geronimo, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale della Puglia, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Ruffini Ernesto Maria, conferita con atto prot. n. 173457 del 08 settembre 2017

PREMESSO

- a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca "L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- b) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- e) l'art. 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP, e

dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;

- f) la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 detta la disciplina in materia di IRAP;
- g) con delibera n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- h) l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- j) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- k) l'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 detta le norme per il riversamento diretto presso la Tesoreria regionale delle somme dovute e titolo di addizionale regionale all'IRPEF e di Imposta regionale sulle attività produttive, compresi interessi e sanzioni, a seguito dell'attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 Definizioni

- 1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;
 - d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - e) "Codice", il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
 - f) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";



g) "ruoli", i ruoli di cui all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e i carichi relativi alle somme affidate agli Agenti della riscossione ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 2 Oggetto

- La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale.
- 2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
 - a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
 - e) l'esercizio delle attività di autotutela;
 - f) la riscossione spontanea e coattiva:
 - g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
- I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

ART. 3 Criteri generali per la gestione delle imposte

- 1. La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.
- 2. La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informatori da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

ART. 4 Commissione paritetica

Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli
obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto

delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

- a) livelli di assistenza ai contribuenti;
- b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
- c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
- d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
- e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
- f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
- g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
- h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione dei versamenti;
- monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.
- La commissione paritetica è composta da 4 rappresentanti della Regione e da 4 rappresentanti dell'Agenzia.
- 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione della Regione di concerto con il Direttore Regionale per la Puglia. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

ART. 5 Assistenza ai contribuenti

- Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti sull'intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
- Sarà, inoltre, assicurata l'assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall'Agenzia.
- L'Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
- L'Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all'art.
 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
- 5. L'Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ART. 6 Liquidazione delle imposte

- 1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall'Agenzia mediante procedure automatizzate.
- 2. L'esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.
- 3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

ART. 7 Controlli sostanziali

- 1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
- 2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
- 3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
- 4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, altresì, alla definizione degli inviti a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218/1997, nei confronti dei soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, di cui all'art. 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.

ART. 8 Contenzioso

- 1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
- 2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 concernente il procedimento di mediazione tributaria, il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono presentate l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 concernente il procedimento di mediazione tributaria, il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono presentate della presente convenzione, cui si applica

A

- dell'Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
- 3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
- 4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
- 5. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

ART. 9 Riscossione

- Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
- 2. Le somme indicate all'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'allegato A, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione Puglia sull'IBAN IT25G0101004197000040000001. L'eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Ufficio Struttura di Gestione, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica stessa.
- 3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
- Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.





ART. 10 Rimborsi

- Gli uffici dell'Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, liquidano, d'ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte versate in eccesso o non dovute.
- 2. Ove non diversamente stabilito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia continua a erogare i rimborsi delle imposte secondo i criteri seguiti negli esercizi precedenti, ponendo il relativo onere a carico del bilancio dello Stato.
- 3. Qualora il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato comunichi che l'onere dei rimborsi di cui al comma 1 non possa più essere posto a carico del bilancio dello Stato, ai fini del recupero, da parte dell'Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 2, la Struttura di Gestione trattiene tali importi dalle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti.
- 4. In deroga al punto n. 7 dell'allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni del comma 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall'Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti alla Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.

ART. 11 Servizi informativi

- 1. La Regione s'impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
- 2. La Regione individua univocamente mediante i codici Ateco vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all'attualità Ateco 2007), i contribuenti che per l'attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
- 3. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
- 4. L'Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell'allegato 1.
- 5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni che sono fornite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.
- 6. L'Agenzia fornisce alla Regione, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, i flussi informativi relativi ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta dei contribuenti ovvero degli intermediari della riscossione, nonché quelli relativi alle conseguenti regolazioni contabili.

ART. 12 Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'art. 9, comma 1, spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari



REGIONE

della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:

- a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:
- non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
- € 0,50 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario;
- € 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;
- b) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
- € 1,35, per il modello F24 "conferito con modalità telematiche";
- € 1,55, per il modello F24 "cartaceo";
- c) per le deleghe conferite agli altri intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizi di pagamento ed Agenti della riscossione):
- € 0,85, per il modello F24 "conferito con modalità telematiche";
- € 1,20, per il modello F24 "cartaceo".
- 2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente agli importi di pertinenza della Regione ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
- 3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell'Agenzia.
- 4. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 3 e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 4,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.
- 5. Relativamente alle attività di cui all'art. 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 5% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.
- Per ogni parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.
- Gli importi di cui ai commi precedenti sono relativi ad operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA.





ART. 13

Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

- L'Agenzia trasmette con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, Codice Univoco ufficio - 36B6B2, le fatture ai sensi dell'art.12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
 - 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
 - 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
- 2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'emissione delle fatture indicate al medesimo comma 1.
- 3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
- 4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima fattura utile e, in caso di incapienza, la somma residua è detratta dalle fatture successive.
- 5. La Regione si impegna a comunicare all'Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione Controllo Settore Contabilità Bilancio. agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, con almeno un mese di anticipo, le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al comma 1.

ART. 14 Inadempienze contrattuali

- 1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
- Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del CAD, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
- 3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, suo al REGIONE Z

₩ PUGLIA

- momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
- 4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ART. 15 Archivi e trattamento dei dati personali

- La Regione, quale ente titolare delle imposte, è proprietaria dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
- Tali informazioni sono rese disponibili dall'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale, con le modalità e le cautele previste dal Codice da definire tra le Parti con separato accordo di cooperazione informatica.
- L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli allegati alla presente convenzione nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

ART. 16 Modifiche della convenzione

- 1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi imprevisti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.
- 2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.
- Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali
 integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle
 competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di possibili oneri.

ART. 17 Foro competente

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

PUGLIA

ART. 18 Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Nei tre mesi
precedenti la scadenza annuale la regione può chiedere, con propria comunicazione, di
prolungarne annualmente l'efficacia fino ad ulteriori due anni.

ART. 19 Allegati

1.	La narrativa in premessa e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integran	te e
	sostanziale della stessa.	

Bari,	
per la Regione Puglia	per l'Agenzia delle Entrate
l'Assessore al Bilancio	il Direttore Regionale
Raffaele Piemontese	Antonino Di Geronimo





ALLEGATO 1

Si riportano di seguito i contenuti informativi delle forniture, con la periodicità e la modalità d'invio delle stesse. Ciascuna fornitura è accompagnata da uno specifico allegato tecnico, che può contenere anche l'indicazione della sede legale, del codice attività ISTAT primario (laddove disponibili) e della natura giuridica.

Contenuto informativo delle forniture	Periodicità	Modalità d'invio
DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI Dati delle dichiarazioni relativi ai modelli 730, Unico PF, Unico SC, Unico SP, Unico ENC, IVA, CU, IRAP, presentate dai contribuenti. I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.	Periodica (aprile e ottobre)	FTP e o Siatel- PuntoFisco
DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) le componenti di base imponibile variate; c) l'imponibile rideterminato; d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici.	Annuale (giugno)	FTP e o Siatel- PuntoFisco
	REGI	REGIO





Contenuto informativo delle forniture	Periodicità	Modalità d'invio
ACCERTAMENTO I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo sostanziale con esito di definizione, anche a seguito di verifica fiscale, e riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente (codice fiscale e domicilio fiscale); b) lo stato della pratica di accertamento (definito in assenza di ricorso/definitivo con presenza di ricorso); c) l'imponibile definito; d) l'imposta definita.	Semestrale	Siatel- PuntoFisco
I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano in particolare: a) dati identificativi dell'ultimo grado del giudizio non definitivo; b) informazioni di dettaglio sullo stato del processo (data deposito, numero ed esito); c) dati contabili dell'atto impugnato o dell'istanza di restituzione di tributi (importo contestato e deciso).	Trimestrale	Siatel- PuntoFisco
	REGIO	region 1

Periodicità	Modalità d'invio
Mensile	Siatel- PuntoFisco
Mensile (subordinato all'invio di Poste)	Siatel- PuntoFisco
Mensile	Siatel- PuntoFisco
	Mensile (subordinato all'invio di Poste) Mensile

Contenuto informativo delle forniture	Periodicità	Modalità d'invio	
Pati relativi ai rimborsi riguardano in particolare: a) i dati identificativi del contribuente; b) l'anno di riferimento; c) le modalità e la data di corresponsione; d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi; e) lo stato e l'esito; f) la data di presentazione dell'istanza.	Semestrale	Siatel- PuntoFisco	
CENT Strumento di monitoraggio delle entrate tributarie regionali per categoria e tipologia di contribuenti.	Gli aggiornamen ti delle informazioni avvengono entro il trimestre successivo alla fornitura delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.	Siatel- PuntoFisco	





Allegato 2
Si riportano di seguito i codici tributo relativi ai versamenti IRAP e Addizionale regionale all'IRPEF

Codice tributo	Descrizione	Tipo imposta	ATTIVITA' .
9140	ART.36 BIS - ADDIZ, REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS.	Addinionale Pagionale IPDEE	26 DIS
	FISSOST, IMPOSTA ART.36 BIS - ADDIZ, REG, ALL'IRPEF-SOSTITUTO D'IMPOSTA-	Addizionale Regionale IRPEF	
9141	TRATTENUTA IMPORTO MINIM	Addizionale Regionale IRPEF	
9170	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS, FIS,-CAPIT.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9171	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS, FIS,-INTER.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9172	ART.36 BIS - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO PERS. FISSANZ.	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9185	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEFTRATT. SOST. IMPOSTA - ASSISTENZA FISCALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9186	ART.36 BIS - ADDIZ, REG, IRPEF TRATT, SOST, IMPOSTA - ASSIST, FISC. (INTERESSI)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9187	ART.36 BIS - ADDIZ, REG. IRPEF TRATT, SOST, IMPOSTA - ASSIST, FISC. (SANZIONE)	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9286	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT, IMP. MIN INTERESS	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9287	ART.36 BIS - ADDIZ. REG. IRPEF SOST. IMP./SOST.IMP. TRATT. IMP. MIN SANZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9425	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9498	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9499	36 BIS-ADD,REG,IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL 16/05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9500	36 BIS-ADD.REG.IRPEF SOSPESA PER EVENTI ECCEZ.OPERAT.DAL. 16/05/02-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9579	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.D'IMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-CAPITALE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9580	36 BIS-ADD.REG.IRPEF TRATT.SOST.DIMP.SOSP.EV.ECC.OP.DAL 16/05/02-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9635	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG. IRPEF RIC.COMP.PARAM./ST.SET.A.33,C.5DL269/03	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9636	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9637	ART.36BIS-ADEG.ADD.REG.IRPEF RIC.COMP.PAR./ST.SET.A.33,C.5DL269/03-SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9641	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ. REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9642	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM. STUDI SETTORE - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9643	ART.36BIS-IRPEF-ADDIZ.REGION.ADEGUAM, STUDI SETTORE - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
914A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
915A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
916A	ART. 36 BIS DPR 600/73-ADD.REG.IRPEF RID.PLUS NO REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9176	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9177	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
9178	ART.36 TER - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
A36T	Interessi da rateazione 36 ter Addizionale Regionale IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF	36 TER
1986	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 dlgs 472/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7454	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E RELATIVI INTERESSI - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTLIZZATO IN COMPENSAZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7455	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE - SANZIONE - CONTROLLO SOSTANZIALE	- Addizionale Regionale IRPEF	ACCEMENTO
9403	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ALEBEGIONE TO

916A	REIN.PART.QUALIF-ART. 68 COMMA 6 BIS TUIR - SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	36 BIS
9453	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9454	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF OMESSA IMPUGNAZIONE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9477	art. 29, C.1, lett. a), d.1. n. 78/2010	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9503	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9504	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9603	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9906	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE - ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9907	SANZIONE ED ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - ADESIONE AL VERBALE DI CONSTATAZIONE ART. 5 BIS, D.LGS N. 218/1997 - RISOLUZIONE N. 426 DEL 6/11/2008		ACCERTAMENTO
9918	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERÈSSI - ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE - ART. 5, COMMA 1 BIS- DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9919	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE A ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE -ART. 5, C. I BIS- DLGS N. 218/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9942	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - IMPOSTA	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9943	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 DL 78/2010 - INTERESSI	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9948	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'addizionale regionale all'IRPEF a seguito di definizione dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dlgs 472/1997	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
9957	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	Addizionale Regionale IRPEF	RECLAMO/MEDIAZION
9958	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	Addizionale Regionale IRPEF	RECLAMO/MEDIAZION
9973	SANZIONI RELA'TIVE ALL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	Addizionale Regionale IRPEF	ACCERTAMENTO
7418	ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.INTERESSI	IRAP	36 BIS
7419	ART36BIS DPR600/73.IRAP-UTILIZ.IN COMPENS.CRED.D IMP.ART10C2,DL185/08.SANZIONI	IRAP	36 BIS
9180	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -CAPITALE	IRAP	36 BIS
9181	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO -INTERESSI-	IRAP	36 BIS
9182	ART.36 BIS - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO - SANZIONI-	IRAP	36 BIS
9183	ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - INTERESSI -	IRAP	36 BIS
9184	ART.36 BIS - IRAP ACCONTO - PRIMA E SECONDA RATA - SANZIONI -	IRAP	36 BIS
9632	ART. 36 BIS- IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19-9-2006)	IRAP	36 BIS
9633	ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (RIS. 104 DEL 19- 9-2006)?INTERESSI	IRAP	36 BIS
9634	ART. 36 BIS-IRAP ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE RIS. 104 DEL 19- 9-2006-SANZIONI	IRAP	36 BIS
9644 '	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSPENS.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02	IRAP	36 BIS
9645	ART.36BIS-IRAPOGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02INTERESSI	IRAP	36 BIS
9646	ART.36BIS-IRAP OGGETTO SOSP.CAUSA EVENTI ECCEZIONALI RIS.135 DEL 2/5/02SANZIONI	IRAP	36 BIS
9703	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. IMPOSTA	IRAP	36 BIS
9704	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. INTERESSI	IRAP	36 BIS

9705	ART36BIS DPR 600/73.IRAP-VERS.MENS.ART.10BIS,C.1,D.LGS 446/97. SANZIONI	IRAP	36 BISNZE - RECO
R36B	INTERESSI DA RATEAZIONE 36 BIS PER TRIBUTI REGIONALI	IRAP	36 REGIONE Z
			PUGLIA TO

	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione		
1987	dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale,	IRAP	ACCERTAMENTO
	mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997		
7452	IRAP+INTERESSI-RECUP.CREDITO INDEBIT.UTILIZZ.IN	IRAP	ACCERTAMENTO
1432	COMPENSAZIONE-CONTROLLO SOSTANZ	IKAP	ACCERTAMENTO
7453	IRAP-RECUP CREDITO INDEBIT UTILIZZ. IN COMPENS - SANZIONE -	IRAP	ACCERTAMENTO
	CONTROLLO SOSTANZIAL	31975	
9415	IRAP E RELATIVI INTERESSI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9416	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP	IRAP	ACCERTAMENTO
9466	ACCERTAMENTO CON ADESIONE IRAP E RELATIVI INTERESSI OMESSA IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
7400	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP OMESSA	IKAI	ACCERTAMENTO
9467	IMPUGNAZIONE	IRAP	ACCERTAMENTO
9478	Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l.	IRAP	ACCERTAMENTO
	n. 78/2010	Y	MARKET AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P
9512	IRAP E RELATIVI INTERESSI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	IRAP	ACCERTAMENTO
9513	SANZIONE E ALTRE SOMME DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP	IRAP	ACCERTAMENTO
	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	110.0	THE CERCITATION CONTROL
9607	SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA ALL'IRAP DEFINIZIONE DELLE	IRAP	ACCERTAMENTO
	SOLE SANZIONI IRAP E RELATIVI INTERESSI- ADESIONE AL VERB. CONSTATAZION	VYY	Lead State Contracts
9908	ART, 5BIS, DLGS 218/9	IRAP	ACCERTAMENTO
270	SANZION ALTR SOMM RELATIV ALL'IRAP-ADESION AL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Carronagana
9909	VERB.CONSTAT- ART.5BIS DLGS 218/9	IRAP	ACCERTAMENTO
0000	IRAP E REL INTERES-ADESIONE ALL'INVITO A COMPARIRE-ART 5,C 1	Ver. 3 in	A CONTRACTOR AS A SECONDARY
9920	BIS-DLGS 218/ 97	IRAP	ACCERTAMENTO
9921	SANZ, E ALT SOMM REL A IRAP-ADES A INVITO COMPAR- ART, 5,C.1	IRAP	ACCERTAMENTO
9921	BIS-DGS 218/97	IRAP	ACCERTAMENTO
9934	IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29	IRAP	ACCERTAMENTO
7,7,7	DL 78/2010 - IMPOSTA	IKAI	ACCERTAMENTO
9935	IRAP- CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA ACCERTAMENTO ART. 29	IRAP	ACCERTAMENTO
	DL 78/2010 - INTERESSI	20,50	#10.5.6.00.000.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00
9949	Ravvedimento su importi rateizzati relativi all'IRAP a seguito di definizione	70.40	A COURT LA MENTES
9949	dell'accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art. 13 dls 472/1997	IRAP	ACCERTAMENTO
	IRAP E RELATIVI INTERESSI – RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI		
9955	ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	RECLAMO/MEDIAZIONE
Lucu	SANZIONI DOVUTE RELATIVE ALL'IRAP – RECLAMO E MEDIAZIONE		
9956	DI CUI ALL'ART. 17-BIS D.LGS. 546/1992	IRAP	RECLAMO/MEDIAZIONE
9971	SANZIONI RELATIVE ALL'IRAP - CONTENZIOSO E ADEMPIMENTI DA	42.142	
9971	ACCERTAMENTO ART. 29, DL 78/2010	IRAP	ACCERTAMENTO
8124	IRAP e addizionale regionale all IRPEF e relativi interessi - definizione delle	IRAP/Add le Reg.le IRPEF	ACCEPTAMENTO
0124	controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017	TRAFFAGGIE REGIE TRPEF	ACCERTAMENTO
8125	Sanzioni dovute relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF -	IRAP/Add le Reg le IRPEF	ACCERTAMENTO
	definizione delle controversie tributarie - art. 11 d.l. n. 50/2017	in a round it in the little	THE CONTRIBUTION

REGIONE ME PUGLIA DO

Dr. Frynson SO! OFRIZZO